

**STATUTO**  
**CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI**  
**del Comune di Campiglia Marittima**  
**Provincia di Livorno**

---

via della Fiera,3 Venturina - Campiglia Marittima C.F. 9000347049

Cel. 339/8193533 – [vicinalicampiglia@libero.it](mailto:vicinalicampiglia@libero.it)

**TITOLO I:**  
**GENERALITA'**

**Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima è costituito con atto del Consiglio Comunale del 23 Giugno 1908, reso esecutivo con il visto n° 2042, successivamente disciolto con atto dell'Assemblea n° 103 del 11 Dicembre 1955.

Con delibera del Consiglio Comunale del 26 Giugno 1958 in applicazione della legge sui Lavori Pubblici 20 Marzo 1865 n. 2248, allegato F. del D.L.L. 1 Settembre 1918 n. 1446 convertito in legge n. 473 del 17 Aprile 1925 e Legge n. 126 del 12 Febbraio 1958, è stato costituito in Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima.

**Art. 2 - DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO**

Il Consorzio assume il nome di “CONSORZIO PERMANENTE DELLE VIE VICINALI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)”.

**Art. 3 - SCOPO DEL CONSORZIO**

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite in esso ed alle loro eventuali pertinenze.

**Art. 4 - DURATA DEL CONSORZIO**

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Potrà cessare nei seguenti casi:

a) qualora dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;

b) per recesso volontario dal Consorzio di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite.

La cessazione del Consorzio dovrà, in ogni caso, essere approvata negli stessi modi e con le stesse forme occorse per la sua costituzione.

#### **Art. 5 - SEDE DEL CONSORZIO**

Il Consorzio momentaneamente ha la propria sede legale presso la sede della S.E.FI. Campiglia Marittima, Via della Fiera, 3 – Venturina Terme (LI).

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede amministrativa nell'ambito del Comune di Campiglia Marittima e di istituire e di sopprimere unità locali operative nel medesimo Comune.

#### **Art. 6 - COMPENSORIO DEL CONSORZIO**

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro pertinenze.

Il comprensorio del Consorzio, con indicate le strade in gestione, è quello definito nella planimetria in atti del Consorzio ed allegata in forma ridotta (sub A) al presente Statuto.

La procedura d'inserimento di nuove strade all'interno del Compensorio prevede la presentazione di domanda di ammissione al Consorzio e l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati previa deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 7 - CONSORZIATI E UTENTI**

**Sono considerati Consorziati:** tutti i proprietari di terreni, edifici, di diritti immobiliari, così pure i condomini, del fabbricato o dei fabbricati risultanti dal regolamento di condominio debitamente trascritto, ricadenti nel comprensorio del Consorzio.

**Sono considerati utenti:** il Comune di Campiglia Marittima per l'uso pubblico delle strade.

#### **Art. 8 - CONTRIBUENTI**

Ciascun consorziato ed utente sia ordinario che straordinario, (Vedi Art. 9), ha l'obbligo di concorrere alle spese consortili.

Il Consorziato o utente che ha ceduto la proprietà perde la qualità di interessato nel Consorzio e quindi perde il diritto di farne parte, ma rimane obbligato solidamente col suo eventuale successore a qualsiasi titolo al pagamento dei contributi al ruolo in riscossione al momento della comunicazione formale e documentata del cessato suo interesse.

#### **Art. 9 - UTENZA STRAORDINARIA**

E' dovuto un contributo speciale di manutenzione da parte di consorziati o utenti che fanno un uso speciale della strada per costruzioni, esercizio di attività commerciali, imprenditoriali, industrie particolari, cave, opifici, aziende agricole, attività ricettive, ecc. di qualsiasi entità e natura, mediante automezzi che adoperano la strada con un uso generalmente più intenso di quello ordinario abitativo, e/o strettamente agricolo tradizionale e cioè a colture non intensive e industriali.

Il contributo speciale sarà definito da Delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e sarà differenziato in base alla tipologia di utenza straordinaria.

Quando un Consorziato o un Utente deve effettuare dei lavori di Manutenzione Straordinaria alla propria Azienda o ad un proprio possedimento, mediante l'utilizzo di mezzi pesanti, dovrà presentare richiesta di autorizzazione al transito al Consorzio, il quale valuterà le condizioni di utilizzo della strada e l'usura che essa stessa potrà subire e richiederà alla ditta esecutrice dei lavori una fideiussione bancaria che verrà utilizzata nel caso essa procuri dei danni alla sede stradale. Solo dopo la firma della fideiussione sarà concesso alla ditta iniziare i lavori.

La cifra della fideiussione verrà decisa dal Consorzio in base al tipo di lavori e al transito che ne deriverà.

#### **Art. 10 - MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE CONSORTILI**

Alle spese consortili sia ordinarie che straordinarie si provvede mediante:

##### **1) Spese tecniche amministrative e di funzionamento:**

**a)** L'utente Comune di Campiglia Marittima concorrerà alla spesa secondo una percentuale attribuita ad ogni strada, in base al suo utilizzo;

**b)** I Consorziati concorreranno per la rimanenza.

**2) Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e dello loro eventuali pertinenze:**

a) il Comune concorrerà alla spesa secondo una percentuale attribuita ad ogni strada, in base al suo utilizzo;

b) I Consorziati concorreranno per la rimanenza.

**3) Eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e finanziamenti pubblici e/o privati.**

**Art. 11 - RUOLO DI CONTRIBUENZA**

I tributi percepiti sono riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza.

Il ruolo di contribuenza approvato dall'Assemblea Generale e pubblicato a norma di legge, viene rimesso all'Agente della Riscossione per l'incasso.

**Art. 12 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONSORTILI A CARICO DEI CONSORZIATI E DELL' UTENTE (Comune di Campiglia Marittima)**

La ripartizione delle spese consortili tiene conto delle superfici dei terreni e delle unità immobiliari secondo aliquote di tassazione progressive per classi di superficie appartenenti allo stesso consorzio nell'ambito della medesima strada vicinale.

Per quanto attiene le proprietà censite nel Nuovo Catasto Urbano è prevista la tassazione per proprietà e non per unità immobiliari, per cui l'abitazione posseduta dal socio, qualunque sia la superficie, anche se costituita da più di un'unità immobiliare e da pertinenze rientra in una specifica aliquota definita dal Delibera del Consiglio Direttivo.

Tale tassazione è valida solo per le abitazioni "deruralizzate" cioè inserite nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e non per le abitazioni rurali che fanno parte di poderi. In quest'ultimo caso si deve continuare a pagare in base alla superficie del terreno posseduta senza conteggiare le unità abitative e loro pertinenze. I fondi (magazzini, rimesse ecc.) ed i servizi (Ferrovie, Enel, ecc.) sono parificate alle abitazioni.

Per quanto riguarda l'utenza straordinaria, come nel precedente art. 9, il contributo speciale sarà definito da Delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e sarà differenziato in base alla tipologia di utenza straordinaria.

I parametri utilizzati per la determinazione del riparto di spesa potranno, con specifica deliberazione dell'Assemblea Generale, essere diversi da quelli precedentemente descritti.

## TITOLO II

### ORGANI DEL CONSORZIO

#### **Art. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del consorzio:

- Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- Assemblea di Strada ordinaria e straordinaria;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Sindaci Revisori.

#### **Art. 14 - COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE**

**L'Assemblea Generale è costituita:**

Dai Consorziati di ciascuna strada vicinale inserita nel Consorzio, dal Presidente, dal Segretario e dal Sindaco del Comune di Campiglia Marittima o suo delegato.

Ogni Consorziato potrà delegarne un altro purché lo fornisca di delega; la delega può essere rilasciata anche a parenti di III grado e al coniuge.

Non è ammessa più di una delega per ciascun Consorziato che dovrà essere consegnata alla Presidenza all'apertura dei lavori assembleari, salvo il caso che l'impedimento si manifesti nel corso dell'assemblea stessa.

**L'Assemblea di ogni singola strada è costituita:**

Dai Consorziati come definiti al precedente art. 7.

All'Assemblea, ogni Consorziato potrà farsi rappresentare da un altro Consorziato o residente appartenente alla medesima strada purché lo fornisca di delega;

la delega può essere rilasciata anche a parenti di III grado e al coniuge.

Non è ammessa più di una delega per ciascun Consorziato che dovrà essere consegnata alla presidenza all'apertura dei lavori assembleari.

#### **Art. 15 - RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE**

**Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.**

L'assemblea ordinaria si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, in Primavera e in Autunno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo di quello in corso.

L'assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio Direttivo (a maggioranza) o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicate le materie da trattare, da un numero di richiedenti che rappresenti almeno un terzo del totale dei consorziati ed utenti, oppure a richiesta del Sindaco del Comune di Campiglia Marittima. In questi ultimi due casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

**Le riunioni dell'Assemblea di Strada sono ordinarie e straordinarie.**

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria, se necessario, una volta all'anno, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese.

L'Assemblea ordinaria di strada può essere convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di richiedenti che rappresenti almeno un terzo del totale dei consorziati ed utenti.

L'assemblea straordinaria di strada potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio Direttivo o su richiesta del rappresentante designato dai Consorziati della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di richiedenti che rappresenti almeno la metà più uno del totale dei Consorziati. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

**Art. 16 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

**L'Assemblea Generale** è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

**L'Assemblea di Strada** è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

## **Art. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE CONSORTILI**

**L'Assemblea Generale** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei consorziati ed utenti.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole del 75% dei presenti.

Le sedute delle Assemblee Generali non sono pubbliche.

Ogni deliberazione viene adottata di norma a voti palesi.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

**L'Assemblea di Strada** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei Consorziati ed utenti.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sedute delle Assemblee di Strada non sono pubbliche.

Ogni deliberazione viene adottata a voti palesi.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

## **Art. 18 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE**

### **Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria:**

- a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- b) Nominare e stabilire il compenso per il Collegio dei sindaci revisori su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) Stabilire l'indennità di carica del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) Approvare i bilanci, consuntivo e preventivo;
- e) Revocare uno o più membri del Consiglio Direttivo.

### **Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria:**

- a) Deliberare sull'approvazione e sulle modifiche allo Statuto consortile ed al Regolamento e su tutti gli altri argomenti proposti in sede di convocazione.

### **Spetta all'Assemblea di Strada:**

- a) L'adozione dello Statuto consortile e del regolamento;
- b) L'approvazione dell'elenco dei Consorziati e del relativo riparto millesimale delle spese;
- c) La nomina del rappresentante di strada nell'Assemblea Generale;
- d) L'approvazione della proposta dei lavori.

### **Art. 19 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE**

Le riunioni delle Assemblee Generale e di strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno e regola le modalità delle votazioni.

### **Art. 20 - DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni delle Assemblee Generali e di Strada sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo le modifiche di statuto come definite nel precedente art. 17.

### **Art. 21 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Il Consiglio Direttivo del Consorzio è costituito dai** consorziati e dall'utente, (Comune), delle strade vicinali del Comune di Campiglia Marittima (per un numero massimo di 9 membri compreso il Presidente ed il rappresentante del Comune), di cui al precedente art. 7. I suddetti dovranno essere consorziati, coniugi di consorziati, figli di consorziati, parenti in linea retta entro il terzo grado o residenti nella stessa strada.

Risultano eletti i primi 7 (sette) candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

L'utente Comune di Campiglia Marittima è considerato un componente permanente del Consiglio Direttivo.

Nell'eventualità che non si reperisca un candidato, il Comune designerà il consigliere mancante;

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi membri restano in carica sino all'insediamento dei successori. I singoli membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio saranno eletti, di norma, mediante votazione palese durante



l'Assemblea Generale Ordinaria.

Ogni membro sarà eletto con il maggiore numero di preferenze.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo. Il giustificativo dell'assenza dovrà essere comunicato in forma scritta alla Segreteria del Consorzio entro le 48 ore successive.

I Consiglieri non riceveranno compenso ad eccezione di un rimborso spese fino ad un massimo di €10,00 a seduta del Consiglio Direttivo per i Consiglieri residenti nel Comune di Campiglia Marittima e di un massimo di €15,00 per i Consiglieri non residenti.

## **Art. 22 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Spetta al Consiglio Direttivo provvedere:**

- a) alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e di Strada e stabilirne l'ordine del giorno;
- b) a redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- c) a proporre all'Assemblea Generale Straordinaria le modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- d) a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio, tenendo conto delle richieste pervenute dai consorziati di ogni strada;
- e) a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti di consorziati o utenti per la tutela dei diritti delle ragioni del Consorzio;
- f) a proporre all'Assemblea Generale l'esonero di un Consigliere dalla carica;
- g) la sostituzione di un Consigliere qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare. La sostituzione sarà effettuata come definito dal precedente Art. 21;
- h) all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
- i) a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
- l) a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione dell'Assemblea Generale per la conseguente ratifica;
- m) a deliberare sull'ammissione al Consorzio, previa deliberazione del Consiglio

Comunale, delle strade che ne abbiano fatta richiesta.

### **Art. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta a semestre, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo previa formale proposta dell'ordine del giorno; in questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, di norma, viene fatta per avviso scritto inviato nominalmente almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax e/o avviso telefonico, telegramma o posta elettronica inviato almeno 2 (due) giorni prima agli indirizzi indicati dagli stessi Consiglieri all'atto della loro nomina o in sede di accettazione della stessa salvo successive modifiche dagli stessi indicati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti. Le votazioni sono, di norma, palesi.

### **Art. 24 - IL PRESIDENTE**

#### **Elezioni e durata in carica del Presidente:**

Il presidente viene nominato con il voto dei 3/4 (tre/quarti) degli intervenuti all'Assemblea Generale Ordinaria in prima votazione e, se non raggiunta, con la maggioranza semplice dei voti degli intervenuti all'assemblea generale ordinaria in seconda votazione.

Il Presidente rimane in carica per cinque anni.

Allo scadere del mandato rimane in carica sino alla nomina del successore.

Il Presidente può essere rieletto.

Al presidente può essere riconosciuto un rimborso a piè di lista in ragione di apposita delibera assunta dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Art. 25 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**

#### **Il Presidente:**

a) convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e formula l'ordine del giorno;

- b) dà esecuzione alle deliberazioni relative;
- c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
- d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai Terzi;
- e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

#### **Art. 26 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO**

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal segretario e, in mancanza, dal Consigliere più anziano o delegato direttamente dal Presidente.

#### **Art. 27 - NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO**

La nomina del Segretario Amministrativo e, se necessario, del Servizio Tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio Direttivo con deliberazione assunta a maggioranza dei voti validi.

Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale compenso e le modalità di svolgimento della funzione.

Il Segretario Amministrativo del Consorzio rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha proposto ma può essere revocato in qualsiasi momento con la stessa procedura della sua nomina.

Il Servizio Tecnico è regolamentato con apposita convenzione dove verranno stabiliti i compiti, competenze e il compenso, stipulata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. La convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile.

#### **Art. 28 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO**

##### **Il Segretario del Consorzio:**

- a) assiste alle riunioni delle assemblee del Consiglio Direttivo redigendo i relativi verbali;
- b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Segretario, alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvederà un membro del Consiglio Direttivo.

### **Il Servizio Tecnico provvede:**

- a) al controllo della manutenzione delle strade consorziate;
- b) alla rendicontazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire;
- c) al controllo e alla verifica della corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture;

In caso di assenza del Servizio Tecnico le funzioni ad esso spettanti saranno svolte dal Segretario in collaborazione con il Presidente.

### **Art. 29 - REVISORE DEI CONTI**

La gestione economico-finanziaria del Consorzio è sorvegliata da un Revisore dei conti nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti rimane in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile. Egli rimane in carica sino alla elezione del successore.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica, il Consiglio Direttivo ne prende atto e provvede, nella stessa seduta alla sostituzione.

La proposta di nomina verrà portata all'attenzione della prima Assemblea Generale utile.

Al Revisore dei Conti è attribuita la funzione di controllo contabile del Consorzio e a tale scopo esamina semestralmente le scritture e a fine esercizio il conto consuntivo.

Il Revisore dei Conti presenta all'Assemblea Generale del Consorzio una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo.

Il Revisore dei Conti interviene alle sedute del Consiglio Direttivo in cui siano assunte deliberazioni in ordine preventivo finanziario ed al Bilancio Consuntivo.

Il Revisore dei Conti può altresì essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

Il compenso del Revisore viene stabilito con delibera da parte dell'Assemblea Generale prima della sua elezione.

## **TITOLO III FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 30 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione illustrativa, dal conto consuntivo delle spese sostenute, unitamente alla relazione sullo stato delle opere e degli interventi effettuati nell'esercizio od in essere al suo termine, viene compilato dal Consiglio Direttivo entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio in questione. Tale scadenza è prorogabile al 30 Giugno in caso di necessità.

Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame degli organi assembleari del Consorzio, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti entro il 30 Giugno, prorogabile al 31 Luglio in caso di necessità.

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare il Bilancio Consuntivo al Revisore dei Conti almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'Esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al fondo consortile, salvo il ripristino del fondo stesso con successivi residui attivi.

Non si potrà dar luogo a distribuzione di residui attivi in qualunque caso e forma, neppure in ipotesi di liquidazione del Consorzio.

Ogni strada consorziata avrà la propria amministrazione separata e distinta.

Sarà fatto fronte alle spese di mantenimento e di amministrazione con eventuali contributi che si potranno conseguire dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato.

### **Art. 31 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI E SERVIZIO TESORERIA**

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute da consorziati ed utenti, procede all'emissione di regolari fatture.

Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la riscossione dei tributi.

### **Art. 32 - SERVIZIO DI CASSA**

Il servizio di cassa del Consorzio sarà svolto da un Istituto di Credito abilitato.

L'Istituto di Credito verrà proposto, approvato ed eventualmente sostituito con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 33 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI**

I fondi disponibili devono essere utilizzati tenendo conto dei seguenti criteri:

**a)** I tributi di consorziati ed utenti delle strade gestite dal Consorzio, detratta proporzionalmente la quota parte prevista a copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio, dovranno essere in via prioritaria impiegati nel ripristino e nella conservazione delle rispettive strade consorziate. Fatta salva la necessità di utilizzo urgente per tutte le strade del Consorzio (Mutualità).

**b)** Al fine di assicurare gli interventi necessari a seguito di eventi e situazioni non prevedibili sarà costituito un fondo di emergenza da utilizzare nei modi previsti dal Regolamento.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Art. 34 - SANZIONI**

I danni rilevati sulle strade consorziate riscontrati dal Servizio Tecnico del Consorzio, verranno prontamente comunicati agli organi di competenza per le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

### **Art. 35 - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, sia contro quelli del Consorzio, non sospendono nelle more del giudizio la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione dell'autorità competente.

### **Art. 36 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Campiglia Marittima per 15 giorni dopodiché, salvo motivi di urgenza che impongano l'entrata in vigore immediata, diventano esecutive.

## **Art. 37 - TENUTA DEL CATASTO E DELL'ELENCO DELLE PROPRIETA' DEI CONSORZIATI E UTENTI**

Il Consorzio dovrà tenere un regolare catasto di identificazione di tutte le proprietà consorziate e l'elenco nominativo particolareggiato di tutti i Consorziati, con il relativo piano di ripartizione delle spese.

## **Art. 38 - ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è consentito limitatamente ai seguenti documenti amministrativi purchè sussistano e siano comprovate le condizioni riportate all'Art. 22, della legge n.241 del 07/08/1990 e successive modifiche riguardante le “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”:

atti relativi alla posizione contributiva del Consorziato o dell'Utente;

la visione dei ruoli di contribuzione ordinaria e straordinaria;

i verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo sia ordinario che straordinario o parte degli stessi;

I bilanci e le documentazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee Generali sono a disposizione per tutti i Consorziati ed Utenti presso la sede del Consorzio in occasione della convocazione delle stesse.

Non è consentito l'accesso alla rimanente documentazione del Consorzio.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese vive.

## **Art. 39 - NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto va in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale straordinaria dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimane in carica fino al termine del suo mandato.

La misura e le modalità dei contributi già in riscossione rimarranno provvisoriamente commisurati al precedente statuto.

I Consorziati o l'Utente potranno sempre modificare il presente Statuto come previsto dal successivo art. 40.

#### **Art. 40 - DISPOSIZIONI FINALI ED ESTENSIONI DI LEGGE**

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo per un primo esame di ammissibilità in base alle leggi vigenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto del Consorzio Permanente delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima sono prese dall'Assemblea Straordinaria e sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se sono assunte con il voto favorevole del 75% dei presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 41 - DISPOSIZIONI FINALI ED ESTENSIONI DI LEGGE**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni comunali e provinciali, nonché le leggi Vigenti in materia di Consorzi fra utenti di strade vicinali e del Codice Civile.